

REGOLAMENTO (CEE) N. 2938/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1988

che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 380/88 recante l'elenco delle misure rispondenti alla nozione di interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2050/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che occorre completare l'elenco delle misure rispondenti alla nozione di interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1883/78, con due misure adottate a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 febbraio 1988;

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 380/88 della Commissione⁽³⁾ è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1988.

1. Nel titolo II — « Settore dello zucchero » è inserito il seguente punto:

• 5 bis. L'aiuto comunitario per l'adeguamento dell'industria di trasformazione della barbabietola in zucchero bianco nella regione delle Azzorre, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81 ».

2. È aggiunto il seguente titolo:

• XVII — DISPOSIZIONI NON SPECIFICHE DEI SETTORI PRECITATI

La quota imputabile al FEAOG—garanzia (50 %) del finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri nel quadro delle azioni contemplate dall'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 797/85 (ritiro delle terre dalla produzione) e conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del medesimo regolamento ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 38 dell'11. 3. 1988, pag. 10.